



REPUBBLICA ITALIANA

236/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60202** del registro di segreteria, promosso da **(Omissis)**

rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Citro (c.f. CTRMRA68P66H703A, pec: avvmariacitro@avvocatopec.com) e Antonio Cardaropoli (c.f. CRDNTN69E14B115X, posta elettronica certificata: avvantonioacaradropoli@pec.ordineforense.salerno.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Santoriello (c.f. SNTGCR73L25H501W, pec: giancarlosantoriello@ordineavvocatiroma.org), in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

**Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la Regione Campania**

e

Procura generale della Corte dei conti

per la riforma

della sentenza n. 537/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Campania, depositata in data 24 giugno 2022;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 20 settembre 2024, con l'assistenza del
segretario dott. Serena Scippa, il relatore consigliere Stefania Petrucci, gli
avvocati Maria Citro e Antonio Cardaropoli per la parte appellante ed il V.P.G.
Sabrina D'Alesio per la Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 29 dicembre 2021, la Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania conveniva in
giudizio (Omissis) per sentirlo condannare, a titolo di colpa grave,
al risarcimento del danno, in favore del Comune di Cava de' Tirreni, per
l'importo di euro 25.396,15, oltre accessori di legge e spese di giustizia, per
l'illegittima erogazione, a tutti i dirigenti dell'ente, della retribuzione di
risultato mediante l'utilizzo di risorse destinate alla retribuzione di posizione
e non erogate per vacanza di due posizioni dirigenziali.

L'azione del Requirente contabile traeva origine dalla *notitia damni* contenuta
nell'informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera
Inferiore che trasmetteva copia degli atti di un procedimento penale per

irregolare erogazione, nell'anno 2017, di retribuzioni di risultato relative al 2013 in favore dei dirigenti (Omissis) e (Omissis).

Secondo la ricostruzione normativa operata dal Procuratore regionale, le risorse afferenti a retribuzioni di posizione non utilizzate avrebbero dovuto essere liquidate esclusivamente in favore dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi, risultavano incaricati *ad interim* delle funzioni dirigenziali vacanti.

Con sentenza n. 537/2022, depositata in data 24 giugno 2022, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, accoglieva integralmente la domanda attorea e condannava (Omissis) a pagare al Comune di Cava de' Tirreni la somma di euro 25.396,15, oltre interessi legali e spese processuali.

Avverso la su richiamata sentenza n. 537/2022, con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello (Omissis) eccependo, con il primo motivo di doglianza, la violazione, errata e falsa applicazione del termine di prescrizione quinquennale dell'azione contabile, per aver il Giudice territoriale individuato la decorrenza della prescrizione dalla determinazione n. 1744, sottoscritta dall'appellante in data 31 luglio 2017, e seguita, nel medesimo anno, da due mandati di pagamento.

Deduce, al riguardo, l'appellante che il criterio di ripartizione delle quote della retribuzione di posizione non utilizzate, in favore del fondo destinato alla retribuzione di risultato di tutti i dirigenti, fonte di presunto danno erariale, rinveniva già dall'Accordo decentrato del 28 dicembre 2012 richiamato nelle premesse della citata determinazione n. 1744/2017.

Pertanto, ad avviso dell'appellante, l'amministrazione danneggiata disponeva, sin dal dicembre 2012, di tutte le informazioni necessarie per conoscere gli elementi essenziali della fattispecie dannosa contestata, con la conseguenza che l'esordio del termine prescrizione quinquennale dovrebbe riportarsi a tale periodo, o tutt'al più alla data dell'11 febbraio 2016, quando la Giunta comunale aveva adottato la deliberazione n. 16 recante l'autorizzazione al Presidente di delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l'area della dirigenza.

Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante si duole per violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 51 c.g.c. per nullità degli atti istruttori e processuali per carenza di *notitia damni* qualificata, posto che la segnalazione trasmessa dalla competente Procura della Repubblica originava da un esposto anonimo che "*presentava caratteri di estrema genericità afferendo a mere ipotesi di condotta e, quindi, prive dei caratteri di specificità e concretezza*" addebitando, peraltro, i fatti ad altro dirigente e senza alcun riferimento al (Omissis).

Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 27, comma 9, e dell'art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999; la violazione, errata e falsa applicazione dell'orientamento applicativo ARAN AII 42 del 4.09.2012; l'omessa valutazione dell'orientamento applicativo ARAN AII 36 del 25.11.2011 e l'errata valutazione circa la natura degli orientamenti applicativi ARAN.

In particolare, l'appellante reputa erronee le conclusioni del primo Giudice secondo cui dall'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 e dall'orientamento applicativo ARAN AII 42 del 4.09.2012 si desumerebbe che ogni anno è

possibile utilizzare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e disponibili in conseguenza della vacanza di posti di qualifica dirigenziale, per corrispondere le retribuzioni di risultato solo in favore dei dirigenti che siano stati incaricati ad *interim* di funzioni vacanti.

Ad avviso della parte appellante, invece, le su richiamate disposizioni del CCNL del 23.12.1999 non limitavano la modalità di riconoscimento della retribuzione di risultato esclusivamente a favore dei dirigenti che ricoprivano incarichi ad *interim*, potendo le somme originariamente destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti essere impiegate per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.

In ogni caso, l'appellante eccepisce che dall'orientamento applicativo ARAN 42/2012 non emergerebbe alcun divieto all'erogazione di tali risorse e che la delibera contestata valorizzerebbe "*significativamente e, non esclusivamente, la retribuzione di risultato dei dirigenti con incarichi ad interim,*" in riscontro all'orientamento applicativo ARAN 36/2011 secondo cui le somme destinate originariamente per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali vacanti, avrebbero potuto essere utilizzate come retribuzione di risultato per i dirigenti in servizio per l'anno di riferimento, senza alcuna limitazione o prescrizione in ordine ai titolari di incarichi *ad interim*.

Reputa, inoltre, il (Omissis) che il proprio operato troverebbe conferma nell'informativa prot. 325813 del 13.07.2020 della Guardia di Finanza che, su tale materia, aveva interessato l'ARAN che aveva precisato la portata generale della norma contrattuale dell'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 "*che*

consente di ricomprendervi anche le fattispecie delle posizioni dirigenziali non coperte o temporaneamente vacanti”.

Aggiunge l'appellante che, in sede di contrattazione collettiva integrativa, erano stati recepiti gli orientamenti applicativi ARAN relativi alla valorizzazione della retribuzione di risultato per gli incarichi dirigenziali *ad interim* e che, qualora le somme destinate alla retribuzione di posizione spettanti ai dirigenti titolari dei settori vacanti, fossero state destinate esclusivamente ai dirigenti ai quali era stato affidato l'incarico dirigenziale *ad interim* per i predetti due settori, si sarebbe determinato il rischio dell'erogazione a ciascuno dei suddetti dirigenti di due retribuzioni di posizione intere (quella relativa all'incarico principale e quella relativa all'incarico *ad interim*), situazione che doveva essere scongiurata per espressa previsione dell'orientamento applicativo ARAN n. 42/2012.

La parte appellante insiste, pertanto, per l'erroneità della decisione di primo grado che risulterebbe fondata proprio sul predetto orientamento applicativo attribuendo allo stesso natura di interpretazione autentica prevista, invece, dal legislatore solo mediante ricorso allo specifico procedimento di cui all'art. 64 del d. lgs. n. 165/2001.

Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante si duole per l'assenza di colpa grave e per violazione ed errata valutazione dell'elemento soggettivo ribadendo l'assoluta genericità della norma di riferimento (art. 27 C.C.N.L. 1999) e la mancanza di specifiche disposizioni esplicative, dal momento che lo stesso orientamento ARAN n. 42 non presentava requisiti di chiarezza tali da determinare un comportamento univoco da parte dell'agente, non potendo,

peraltro, la prova dell'elemento psicologico essere desunta mediante richiamo ad un orientamento ARAN più recente ed, in ogni caso, generico.

La parte appellante sostiene, inoltre, che il provvedimento dirigenziale da cui scaturiva l'asserito illecito erariale sarebbe stato adottato sulla scorta di un atto che aveva preventivamente fissato, in sede di contrattazione decentrata, i principi di attribuzione dell'indennità di risultato, risultando, quindi, scevro da qualsivoglia profilo di illegittimità e, quindi, di colpa.

Secondo l'appellante, la Sezione di primo grado avrebbe fondato le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza della colpa grave non già *ex ante* ma *ex post* e non avrebbe, poi, considerato l'intervenuto parere favorevole dell'organo di revisione del Comune che, ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001, aveva svolto un controllo che investiva non solo profili contabili, ma anche giuridici e finanziari.

Né la sussistenza dell'elemento soggettivo potrebbe desumersi dal "*mero riferimento alla posizione apicale*" ricoperta dall'appellante.

Deduce, poi, la parte appellante che il nuovo C.C.N.L. per l'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018, agli articoli 57 e 58, avrebbe colmato la lacuna, anche interpretativa, in ordine alla distribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti confermando l'impostazione della determinazione n. 1744 del 31 luglio 2017.

Con il quinto motivo di gravame, la parte appellante lamenta la violazione ed omessa applicazione del potere riduttivo posto che il contesto normativo ed interpretativo in materia non presentava sufficienti elementi di chiarezza ed uniformità.

In conclusione, l'appellante chiede, preliminarmente, di dichiarare la prescrizione dell'azione contabile e la nullità degli atti istruttori e processuali; nel merito, di rigettare la domanda attorea e, in via subordinata, di ridurre la somma determinata in sede di condanna alla sola somma liquidata in favore di sé stesso, ovvero nella somma che sarà ritenuta equa in ragione anche della possibilità diretta di recupero da parte dell'ente nei confronti dell'altro dirigente.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria depositata in data 18 luglio 2024, rilevando, in via preliminare, in ordine all'eccepita nullità degli atti processuali, che l'istruttoria della Procura regionale è stata aperta a seguito di una comunicazione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore a cui è allegata una relazione della Guardia di Finanza, integrandosi così una notizia di danno specifica e concreta, secondo gli indirizzi espressi dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 12/2011/QM.

Il Procuratore generale reputa, poi, infondata anche l'eccezione di prescrizione poiché, sino all'adozione della deliberazione del 2017, non era stato cagionato alcun danno, essendo possibile una differente destinazione delle somme.

Nel merito, il Procuratore generale rileva che la ricostruzione normativa recata dall'atto di gravame non modifica i termini della vicenda e che il contratto collettivo decentrato integrativo che disponeva la necessità, anche per gli incarichi dirigenziali *ad interim*, ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato, di misurare e valutare i risultati conseguiti da parte dell'OIV, non appare in contraddizione con l'orientamento dell'ARAN del 2012 secondo cui

devono essere valorizzate le retribuzioni di risultato dei dirigenti che ricoprono incarichi *ad interim*.

Secondo la Procura generale, l'appellante si limita a considerazioni di natura astratta in ordine a quali disposizioni siano state applicate, ma nulla specifica in ordine "*ai motivi concreti in base ai quali si sia attribuito gli emolumenti e li abbia attribuiti alla dottoressa (Omissis)*", motivi che avrebbero dovuto, invece, essere particolarmente argomentati, trattandosi di erogazione di somme in favore di sé stesso.

In conclusione, la Procura generale chiede il rigetto del gravame.

Con memoria difensiva depositata in data 29 luglio 2024, la parte appellante ha ribadito le proprie doglianze insistendo per l'accoglimento del gravame e contestando le deduzioni della Procura generale, sottolineando che la determina n. 1744/2017 indica in maniera dettagliata, anche mediante motivazione *per relationem*, il procedimento logico-giuridico seguito, non potendosi pretendere una motivazione rafforzata.

Osserva, inoltre, la parte appellante che, aderendo alla tesi del primo Giudice secondo cui occorre adeguarsi all'orientamento ARAN n. 42/2012 perché più recente rispetto al n. 36/2011, si giungerebbe a considerare legittimo un provvedimento adottato nell'anno 2011 ed illegittimo un provvedimento adottato nell'anno 2012, in presenza di un medesimo ed immutato quadro normativo, solamente perché nelle more è stato reso un orientamento interpretativo, privo di carattere vincolante e dei requisiti di "interpretazione autentica".

All'udienza di discussione della causa del 20 settembre 2024, le parti presenti hanno illustrato oralmente le proprie argomentazioni insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, seguendo l'ordine logico-giuridico delle doglianze sollevate dalla parte appellante, è chiamato a scrutinare l'eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali per asserita carenza di *notitia damni* qualificata.

L'eccezione si appalesa infondata e non meritevole di accoglimento.

L'art. 51, comma primo, del codice di giustizia contabile prevede che: *“il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”*.

Il successivo comma precisa che la notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, al riguardo, chiarito che: *“il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come*

obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni” (SSRR in sede giurisdizionale, sent. n. 12/QM/2011).

Ad avviso del Collegio, nella vicenda all’odierno esame, sussistevano i presupposti per l’apertura del fascicolo istruttorio considerato che, contrariamente a quanto eccepito dall’appellante, non assume precipuo rilievo la circostanza che si trattasse di esposto anonimo riportante anche altre presunte illecite condotte, trattandosi, piuttosto, di specifica e qualificata informativa trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore che conteneva in allegato gli esiti delle indagini svolte dal competente nucleo della Guardia di Finanza in materia di presunta irregolare corresponsione delle indennità di risultato in favore dei dirigenti del Comune di Cava de’ Tirreni.

Deve, in ogni caso, rammentarsi che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, *“laddove la notizia ricavabile dallo scritto anonimo identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte potrà costituire - a prescindere dalla sua provenienza - il presupposto richiesto dalla legge per l'avvio dell'attività istruttoria del Procuratore regionale: la legge, si ripete, non richiede l'esistenza di una fonte qualificata di informazione, ma unicamente determinate caratteristiche oggettive (specificità e concretezza) di detta notizia”* (SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 12/2011/QM).

Sempre, in via preliminare, con ulteriore motivo di doglianza, la parte appellante eccepisce la prescrizione dell’azione erariale ritenendo che il fatto genetico dell’asserito illecito amministrativo vada rinvenuto non già nella determinazione n. 1744 sottoscritta in data 31 luglio 2017, ma nell’accordo integrativo decentrato del 28 dicembre 2012 che destinava le quote non

utilizzate di retribuzione di posizione per l'erogazione delle retribuzioni di risultato a tutto il personale dirigenziale.

L'eccezione di prescrizione si appalesa infondata e non meritevole di accoglimento.

Secondo il dettato dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso*".

Pertanto, ai fini della individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione, oltre che il compimento della condotta illecita, deve anche essersi prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e della attualità e quindi essersi concretamente realizzata la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato.

Alla luce di tali coordinate, osserva il Collegio che la contestata fattispecie di illecito erariale avrebbe potuto concretizzarsi soltanto per effetto del pagamento delle somme erogate, a titolo di retribuzione di risultato, anche ai dirigenti che non ricoprivano incarichi di reggenza ed ai quali, secondo la prospettazione attorea, tali risorse non spettavano.

Pertanto, nella vicenda oggetto di giudizio, il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizione va individuato nell'emissione dei mandati di pagamento dell'agosto 2017 conseguenti alla determinazione dirigenziale n. 1744 del 31 luglio 2017 sottoscritta dall'odierno appellante.

L'invito a dedurre risulta, quindi, ritualmente notificato, in data 8 ottobre 2021, entro il termine di prescrizione quinquennale.

Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.

La parte appellante lamenta, in particolare, la violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 27, comma 9, e dell'art. 28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999; la violazione, errata e falsa applicazione dell'orientamento applicativo ARAN AII 42 del 4.09.2012; l'omessa valutazione dell'orientamento applicativo ARAN AII 36 del 25.11.2011 e l'errata valutazione circa la natura degli orientamenti applicativi ARAN.

Deduce, al riguardo, l'appellante che le disposizioni su richiamate non limitavano la possibilità di erogare, soltanto in favore dei dirigenti ad *interim* ed a titolo di retribuzioni di risultato, le somme originariamente destinate alle retribuzioni di posizione e non utilizzate per la sussistenza di posti dirigenziali vacanti.

Al fine di procedere ad una corretta ricostruzione dell'articolato quadro normativo e regolamentare applicabile alla fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, il Collegio osserva, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali ed il trattamento economico accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti.

L'art. 27, comma 9, del CCNL 23 dicembre 1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-enti locali, vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che: *“le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo”*.

Il comma 2 del successivo art. 28 aggiungeva che: *“le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo”*.

Le disposizioni contrattuali in esame consentivano, quindi, l’utilizzo di risorse destinate alla retribuzione di posizione per il finanziamento delle retribuzioni di risultato solo se afferenti al medesimo esercizio.

Ed infatti, l’orientamento applicativo ARAN n. 36 del 2011 prevedeva, nel caso in cui le risorse destinate alla retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali risultassero inutilizzate (come, ad esempio, nel caso di funzioni dirigenziali vacanti per assenza dei titolari), l’applicabilità del su richiamato *“art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 che consente di utilizzare le medesime risorse come retribuzione di risultato (per i dirigenti in servizio) per l’anno di riferimento”*.

Il successivo orientamento applicativo ARAN n. 42 del 2012 affermava che la disposizione dell’art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 *“consente di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni”*.

Il contratto integrativo decentrato, area dirigenti, sottoscritto dal Comune di Cava de’ Tirreni in data 28 dicembre 2012 e relativo all’esercizio 2013, all’art. 5, comma 2, in conformità al citato CCNL, specificava che: *“le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione che a consuntivo risultassero ancora*

disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, ai sensi dell'art. 27, co. 9, del CCNL del 23.12.1999".

La medesima norma contrattuale al successivo comma 3, lett. c), chiariva che: *"in caso di incarico dirigenziale ad interim la retribuzione di risultato del dirigente relativa al raggiungimento degli obiettivi è calcolata sulla base delle valutazioni relative agli incarichi conferiti".*

La dichiarazione congiunta del 26 aprile 2013 tra delegazione di parte pubblica ed organizzazioni sindacali precisava, al riguardo, che le quote di retribuzione di posizione non utilizzate incrementavano la parte del fondo destinato alla retribuzione di risultato di tutti i dirigenti e che, per i dirigenti *ad interim*, il compenso veniva quantificato in misura pari al 30% della retribuzione di posizione annua prevista per il posto temporaneamente vacante, previa valutazione effettuata dall'organismo indipendente di valutazione.

I medesimi principi risultavano contenuti anche nel verbale della delegazione trattante del 28 dicembre 2012.

Ritiene, dunque, il Collegio che è proprio nell'ambito di tale articolato quadro normativo e regolamentare appena descritto, che debba valutarsi la condotta tenuta dall'odierno appellante che, in qualità di responsabile del Servizio Amministrazione generale ed avvocatura, sottoscriveva la determinazione dirigenziale n. 1744 del 31 luglio 2017, provvedendo a dare esecuzione alla normativa all'epoca vigente, così come definita dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata appena richiamata e non emergendo, nell'assunzione

della citata determinazione, una palese contrarietà a leggi o discipline di settore vigenti all'epoca dei fatti.

Ed infatti, ad avviso del Collegio, la disciplina dettata dall'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 non statuiva affatto che le risorse destinate a retribuzioni di posizione e non assegnate per vacanza di posti aventi qualifica dirigenziale potessero essere erogate, a titolo di retribuzione di risultato, esclusivamente in favore dei dirigenti che ricoprivano incarichi *ad interim*, ma si limitava soltanto a prevedere che tali risorse, destinate a retribuzione di posizione ed *"ancora disponibili"*, avrebbero potuto essere *"temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno"*.

Al riguardo, l'orientamento applicativo ARAN n. 36/2011 chiariva che il predetto art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 consentiva di utilizzare le predette risorse come retribuzione di risultato *"per i dirigenti in servizio per l'anno di riferimento"*, senza effettuare alcun esclusivo riferimento ai dirigenti che ricoprivano incarichi *ad interim*, adoperando, anzi, una terminologia ampia ed atta ad includere tutti i dirigenti in servizio presso gli enti.

Tale impostazione risultava confermata dal contratto integrativo decentrato dell'ente, area dirigenti, del 28 dicembre 2012, dal relativo verbale della delegazione trattante sottoscritto nella medesima data del 28 dicembre 2012 e dalla dichiarazione congiunta del 26 aprile 2013.

Dall'informativa della Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni prot. n. 325813/2020 emerge che l'ARAN, interpellata con appositi quesiti in tema di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, precisava che tutte le risorse per la retribuzione di posizione non utilizzate nell'anno di riferimento avrebbero potuto essere destinate temporaneamente *"solo all'incremento della"*

retribuzione di risultato della dirigenza nel medesimo anno”, senza operare alcuna distinzione in merito agli incarichi dirigenziali ad interim.

Deve, inoltre, evidenziarsi, in conformità a quanto riportato dall’ulteriore orientamento applicativo ARAN n. 115/2013, che la disciplina dell’art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999, assumeva carattere particolare e residuale, trovando *“applicazione solo nell’ipotesi in cui, per qualche motivo occasionale, una parte delle risorse destinate alla retribuzione di posizione non è stata effettivamente utilizzata nell’anno di riferimento, come ad esempio di un posto di qualifica dirigenziale che si è liberato nel corso di un anno e non è stato ricoperto nel corso del medesimo anno”.*

Rileva, pertanto, il Collegio che la circostanza che, nel 2012, era intervenuto un ulteriore orientamento applicativo (All 42) che, secondo il Giudice di *prime cure*, avrebbe riservato soltanto ai dirigenti *ad interim* le risorse in questione, non può essere letto come un mutato indirizzo interpretativo dell’Aran poiché non solo non escludeva espressamente dall’ottenimento delle predette risorse i dirigenti che non ricoprivano incarichi *ad interim*, ma concentrava invece, la propria attenzione su un altro e differente aspetto ovvero sulla necessità di *“valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi”* risultavano incaricati *ad interim*.

Ed infatti, tale aspetto risulta confermato dal successivo orientamento ARAN n. 76 del 2012 che ribadiva la necessità di dare applicazione alle previsioni contrattuali dell’art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 *“valorizzando significativamente la retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all’espletamento degli incarichi ad interim (art. 29, comma 1, del CCNL del 23.12.1999)”*.

Ne consegue che carattere dirimente assumeva tale "valorizzazione" della posizione dei dirigenti reggenti altri uffici dovendo, quindi, necessariamente differenziarsi la retribuzione di risultato dei dirigenti privi di incarichi di reggenza da quella dei dirigenti destinatari di tali incarichi, non potendo essere equiparate le relative retribuzioni di risultato dovendosi, necessariamente, tener conto delle ulteriori responsabilità gravanti sul personale dirigenziale con incarico *ad interim*.

Rileva il Collegio che tale differenziazione, fondata sulla sussistenza o meno di incarichi di reggenza, è rinvenibile dalla lettura della determinazione n. 1744/2017, sottoscritta dall'odierno appellante, considerato che, ai dirigenti destinatari di incarichi *ad interim*, è attribuito l'importo di euro 30.000,00 previsto dal contratto integrativo dell'ente quale retribuzione massima di risultato, mentre ai dirigenti, quale il (Omissis), non aventi incarichi di reggenza, è attribuito un importo inferiore e precisamente euro 21.518,74 all'appellante ed euro 24.787,41 a (Omissis).

Occorre, peraltro, ad avviso del Collegio, porre attenzione al quesito al quale il predetto orientamento n. 42 del 2012 forniva risposta e che atteneva specificamente alla possibilità di corrispondere ad un dirigente incaricato *ad interim* di ulteriori funzioni, relative ad un posto di qualifica dirigenziale vacante, "oltre alla retribuzione di posizione prevista per il suo incarico originario, anche la retribuzione di posizione collegata a tali funzioni aggiuntive".

Pertanto, l'orientamento applicativo n. 42 del 2012, lungi dal costituire, rispetto all'orientamento n. 36 del 2011, una differente e più recente interpretazione dell'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 come affermato dal Giudice territoriale, interveniva per escludere espressamente la possibilità

di effettuare una duplicazione di retribuzioni di posizione non consentita dalla normativa in materia posto che, secondo il dettato dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali.

Conseguentemente, con il predetto orientamento n. 42, l'ARAN, al fine di valorizzare compiutamente le attività svolte dai dirigenti reggenti altri uffici, non poteva che richiamare il disposto dell'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999 ovvero la disciplina che, all'epoca dei fatti, consentiva di attribuire ai dirigenti *ad interim* solo risorse economiche aggiuntive a titolo di retribuzione di risultato, non essendo consentita dalla legge l'erogazione di un'ulteriore retribuzione di posizione.

Tanto rilevato, reputa il Collegio che debba escludersi la configurazione della contestata fattispecie di danno erariale, trattandosi di risorse compiutamente erogate per effetto della determinazione n. 1744/2017 sottoscritta dall'odierno appellante ed assunta secondo l'articolata disciplina contrattuale nazionale ed integrativa vigente all'epoca dei fatti, con conseguente assenza di un certo, concreto ed effettivo pregiudizio patrimoniale a carico del Comune di Cava de' Tirreni.

Appare, quindi, meritevole di accoglimento, per insussistenza dell'elemento oggettivo del danno, il terzo motivo di doglianza con il quale la parte appellante lamenta l'errata applicazione della normativa contrattuale in materia, con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame afferente all'assenza di colpa grave che, in ogni caso, sulla base di una valutazione *ex ante* ed alla luce delle circostanze del caso concreto, difetterebbe

stante la evidente peculiarità e complessità della materia caratterizzata dalla stratificazione di norme contrattuali e pareri e che avrebbe potuto generare indubbe difficoltà ed incertezze interpretative tanto da essere ancora oggetto di reiterata regolazione in sede di contrattazione, come emerge dalla lettura dell'art. 58 del CCNL del 17.12.2020, peraltro recentemente modificato dall'art. 40 del CCNL 16.07.2024 (per triennio 2019-2021) e che prevede che: *“per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico”*.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, accoglie l'appello proposto da (Omissis), con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese, a favore della parte appellante, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 60202 del ruolo generale, accoglie l'appello proposto da (Omissis), in integrale riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese, a favore della parte appellante, sono liquidate in euro 1.500.00
(millecinquecento/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 21/10/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi